



Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte
.....
Société des Vétérinaires Suisses
.....
Società delle Veterinarie e dei Veterinari Svizzeri

Statuti

Stato
2015

Contatto

Società delle Veterinarie e dei
Veterinari Svizzeri SVS
Brückfeldstrasse 18
3012 Berna

Tel. 031 307 35 35
Fax 031 307 35 39
info@gstsvs.ch

www.gstsvs.ch
www.facebook.com/gstsvs

giugno 2015

Indice

I.	Nome e sede della società	4
II.	Scopo, compiti e mezzi	4
III.	Adesione come membro	5
IV.	Le sezioni della SVS	7
V.	Gli organi della SVS	8
VI.	Altre unità organizzative	16
VII.	Finanze	17
VIII.	Organo ufficiale	18
IX.	Disposizioni finali	18
X.	Disposizioni transitorie	19

I. Nome e sede della società

Articolo 1

- 1 Con il nome di «Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte GST», «Société des Vétérinaires Suisses SVS», «Società delle Veterinarie e dei Veterinari Svizzeri SVS», «Società da Veterinarias e Veterinaris Svizers SVS» sussiste un'associazione ai sensi degli art. 60 ss. del Codice civile svizzero.
- 2 La sede della SVS si trova nel luogo del suo segretariato.

II. Scopo, compiti e mezzi

Articolo 2

- 1 In qualità di organizzazione mantello la SVS rappresenta il corpo dei veterinari svizzeri.
- 2 La SVS:
 - a) tutela gli interessi dei membri e della categoria professionale, gestisce una rete di relazioni per tutelare gli interessi nei confronti della popolazione, delle autorità e delle istituzioni;
 - b) promuove un comportamento conforme all'etica professionale mediante un codice deontologico e obbliga tutti i medici a rispettarlo;
 - c) promuove un comportamento collegiale e la solidarietà fra i membri;
 - d) si impegna a favore della salute dell'uomo e degli animali;
 - e) si impegna a favore di alimenti ineccepibili di origine animale;
 - f) si impegna a proteggere gli animali;
 - g) si occupa del marketing e delle relazioni pubbliche per l'intera categoria professionale;
 - h) si impegna a garantire la qualità nell'esercizio della professione veterinaria;
 - i) esercita l'alta vigilanza sulla formazione continua e il perfezionamento professionale dei veterinari;
 - j) sostiene la formazione, la formazione continua e il perfezionamento professionale degli/delle assistenti di studio veterinario;

- k) può promuovere la formazione, la formazione continua e il perfezionamento professionale delle professioni similari;
- l) mette a disposizione servizi per i suoi membri e le sue sezioni;
- m) pubblica una rivista specializzata;
- n) collabora con altre organizzazioni professionali e cura le relazioni con le associazioni similari;
- o) cura le relazioni con le organizzazioni della categoria veterinaria di altri Paesi e le organizzazioni internazionali che perseguono scopi simili.
- p) gestisce una fondazione «Fondi di soccorso SVS».

III. Adesione come membro

I membri

Articolo 3

- 1 Nella SVS vi sono le seguenti categorie di membri:
 - a) membri attivi;
 - b) membri onorari;
 - c) membri passivi;
 - d) studenti.

- 2 I veterinari con un diploma svizzero o che esercitano un'attività veterinaria riconosciuta in Svizzera vengono ammessi come membri attivi.

- 3 Le persone che hanno acquisito meriti particolari nel campo della medicina veterinaria o in altri campi similari, nell'ambito della professione o della SVS, possono essere nominati membri onorari.

- 4 Su domanda scritta, i membri attivi, che
 - a) esercitano la professione all'estero oppure
 - b) hanno cessato definitivamente la loro attività professionale oppure
 - c) hanno raggiunto l'età della pensione,
 possono diventare membri passivi.

- 5 Gli studenti di medicina veterinaria possono diventare membri della SVS.

Doppia condizione di socio

Articolo 4

- 1 Chi è membro attivo di almeno una sezione ai sensi dell'art. 3 diventa automaticamente anche membro della SVS.
- 2 Chi è membro attivo della SVS deve essere membro di almeno una sezione ai sensi degli art. 9–11.
- 3 Si raccomanda l'adesione alla sezione regionale del luogo di domicilio.

Ammissione dei membri

Articolo 5

- 1 L'ammissione di nuovi membri avviene simultaneamente a livello sia della SVS sia delle sezioni scelte.
- 2 Per l'accettazione di nuovi membri e la conversione di un'adesione attiva in una passiva sono competenti insieme sia il comitato direttivo della SVS sia l'organo competente della sezione interessata.
- 3 Un regolamento definisce i dettagli del processo di ammissione e conversione.

Perte de la qualité de membre

Articolo 6

- 1 La qualità di membro si perde in seguito a:
 - a) decesso del membro
 - b) uscita dalla SVS o da tutte le sue sezioni
 - c) esclusione dalla SVS in seguito a:
 - mancato adempimento degli obblighi ai sensi dell'art. 7 dello statuti
 - violazione dell'etica professionale
 - comportamento lesivo dell'immagine e degli interessi della società.
- 2 L'uscita o il cambiamento della categoria di adesione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 sono possibili per iscritto per la fine di ogni anno civile.
- 3 Con la fine dell'adesione si estinguono tutti i diritti e i doveri nei confronti della SVS.

Diritti e doveri dei membri

Articolo 7

- 1 I membri attivi e i membri onorari che soddisfano le condizioni per un'adesione attiva hanno diritto di voto nella votazione plenaria. Solo tali membri sono eleggibili in seno agli organi della SVS ai sensi dell'art. 12.
- 2 I membri usufruiscono di servizi agevolati. Il comitato direttivo definisce i dettagli in un apposito regolamento.
- 3 I membri attivi, passivi e onorari e gli studenti ai sensi dell'art. 3 si impegnano ad attenersi allo Statuti, al Codice deontologico e alle ulteriori disposizioni della SVS.
- 4 I membri attivi e passivi e gli studenti si impegnano a pagare la tassa sociale.

IV. Le sezioni della SVS

Disposizioni comuni per le sezioni

Articolo 8

- 1 La SVS si compone di sezioni regionali, specialistiche e altre sezioni. Sono persone giuridiche che si costituiscono da sole in forma di associazione. Comprendono soci attivi, passivi e onorari della SVS ed eventuali membri ospiti e membri onorari della sezione in questione.
- 2 Nella propria sfera di competenza le sezioni vigilano sul rispetto del codice deontologico e l'applicazione delle decisioni della SVS. Le sezioni e la SVS armonizzano fra loro le rispettive attività.
- 3 Gli statuti e gli altri atti emanati dagli organi della SVS sono vincolanti per le sezioni. Gli statuti delle sezioni non possono contraddirli e il comitato direttivo della SVS deve approvarli.
- 4 È possibile la fondazione di ulteriori sezioni.

Le sezioni regionali

Articolo 9

Le sezioni regionali comprendono una zona che si estende sul territorio di uno o più Cantoni. Nella medesima zona può esserci un'unica sezione regionale.

- 2 Le sezioni regionali hanno il compito di tutelare gli interessi della professione e della categoria e di promuovere la collegialità fra i membri del loro comprensorio.
- 3 Le sezioni regionali gestiscono i reclami dei clienti (ufficio dell'ombudsman) e i conflitti concernenti la categoria. A tal fine mantengono un apposito organo di conciliazione. Più sezioni regionali insieme possono gestire un ufficio di ombudsman. La conferenza dei presidenti emana un regolamento che definisce i compiti e le competenze degli organi regionali di conciliazione e la relativa procedura.

Le sezioni specialistiche

Articolo 10

- 1 Le sezioni specialistiche sono suddivise in due categorie:
 - a) secondo le specie animali;
 - b) secondo le specializzazioni veterinarie.
- 2 Compiti delle sezioni specialistiche sono promuovere la qualità e l'immagine professionale dei suoi membri, in particolare nel campo della formazione continua e del perfezionamento professionale.

Altre sezioni

Articolo 11

- 1 Le «altre sezioni» sono quelle non contemplate negli art. 9 e 10. Di queste fa parte la sezione «Veterinari/e impiegati/e».

V. Gli organi della SVS

Organi

Articolo 12

- 1 Gli organi della SVS sono:
 - a) la votazione plenaria;
 - b) l'assemblea dei delegati;

- c) la commissione della gestione;
- d) la conferenza dei presidenti;
- e) il comitato direttivo;
- f) il consiglio dell'ordine;
- g) l'ufficio di revisione.

La votazione plenaria

Articolo 13

- 1 Con la votazione plenaria tutti i membri aventi diritto esprimono per iscritto il proprio voto.
- 2 Le decisioni dell'assemblea dei delegati sottostanno alla votazione plenaria. Una votazione plenaria può essere richiesta:
 - a) da un quinto dei membri attivi;
 - b) dall'assemblea dei delegati a maggioranza assoluta secondo il regolamento interno dell'AD;
 - c) da un terzo delle sezioni;
 - d) dal comitato direttivo.
- 3 Le decisioni dell'assemblea dei delegati in materia di elezioni sono definitive e non sottostanno alla votazione plenaria.
- 4 La votazione plenaria deve essere chiesta alla presidenza entro un mese dalla pubblicazione della decisione.
- 5 Ordinare e attuare la votazione plenaria è compito del comitato direttivo, accertare il risultato della votazione è compito del consiglio dell'ordine. La votazione plenaria deve aver luogo al più tardi entro due mesi dallo spirare del termine di un mese ai sensi del cpv. 4.
- 6 Per la determinazione del risultato della votazione fa stato la maggioranza assoluta di tutti i voti validi pervenuti tempestivamente.

L'assemblea dei delegati

Articolo 14

- 1 L'assemblea dei delegati definisce i tratti fondamentali della politica della SVS come associazione ed esercita l'alta vigilanza sull'attività degli altri organi.

Articolo 15 – Composizione

- 1 L'assemblea dei delegati si compone dei delegati delle sezioni della SVS.
- 2 Ogni sezione può inviare al massimo un numero di delegati pari al numero di voti di cui dispone. Il numero di voti non dipende dal numero di delegati (art. 16).

Articolo 16 – Numero di voti delle sezioni

- 1 Ogni sezione ha diritto ad almeno 2 voti.
- 2 Le sezioni con oltre 100 membri ricevono a partire dal 101° membro un voto supplementare per ogni gruppo di 100 membri o frazione.
- 3 Per l'assegnazione dei voti fa stato il numero di membri della sezione al 1° gennaio dell'anno civile in corso.

Articolo 17 – Competenze

- 1 L'assemblea dei delegati ha in particolare i seguenti compiti e competenze:
 - a) approvazione del verbale dell'assemblea dei delegati;
 - b) approvazione del rapporto annuale del comitato direttivo;
 - c) presa d'atto dei rapporti dell'ufficio di revisione e della CG;
 - d) approvazione del consuntivo e discarico ai responsabili;
 - e) approvazione del regolamento delle tasse sociali;
 - f) determinazione delle tasse sociali annue;
 - g) approvazione della Carta e della pianificazione pluriennale;
 - h) approvazione della pianificazione finanziaria a medio termine;
 - i) elezione della presidenza e degli altri membri del comitato direttivo;
 - j) elezione dei membri del consiglio dell'ordine e della CG;
 - k) elezione dell'ufficio di revisione;
 - l) elezione dei membri del consiglio della fondazione «Fondi di soccorso SVS»;
 - m) nomina dei membri onorari;

- n) decisione sulle domande di ammissione respinte e sui ricorsi inoltrati dai membri contro la loro esclusione;
- o) ammissione ed esclusione di sezioni;
- p) decisione sulle proposte del comitato direttivo, della conferenza dei presidenti e delle sezioni;
- q) approvazione del codice deontologico, del regolamento sulla formazione e del regolamento sulle cliniche;
- r) approvazione del regolamento interno;
- s) revisioni degli statuti;
- t) fusione con un'altra organizzazione;
- u) scioglimento della SVS e impiego del ricavato della liquidazione.

Articolo 18 –

Convocazione e iscrizione all'ordine del giorno

- 1 L'assemblea dei delegati ordinaria viene convocata dal comitato direttivo una volta all'anno, sempre nel primo semestre.
- 2 Le domande di iscrivere un tema all'ordine del giorno e le proposte elettorali vanno inoltrate per iscritto al segretariato della SVS al più tardi 8 settimane prima dell'assemblea dei delegati. Prima dell'assemblea dei delegati il segretariato deve venire informato – all'attenzione del comitato direttivo – sulle domande relative ai temi da iscrivere all'ordine del giorno.
- 3 La convocazione deve essere inviata alle sezioni almeno 6 settimane prima della data dell'assemblea e comprendere, oltre all'ordine del giorno, anche la documentazione per l'assemblea.
- 4 Sui temi che non sono inclusi nell'ordine del giorno non è possibile deliberare, salvo che per decidere di inserirli nell'ordine del giorno dell'assemblea dei delegati successiva.
- 5 L'assemblea dei delegati emana un proprio regolamento interno.

Articolo 19 – L'assemblea dei delegati straordinaria

- 1 Un'assemblea dei delegati straordinaria può essere convocata:
 - a) dall'assemblea dei delegati;
 - b) dalla conferenza dei presidenti;
 - c) dal comitato direttivo;

- d) dall'ufficio di revisione;
- e) dalla commissione di gestione;
- f) da almeno un decimo dei membri attivi o da un quarto delle sezioni.

2 I termini e le disposizioni da osservare sono gli stessi come per l'assemblea dei delegati ordinaria.

La commissione della gestione

Articolo 20

- 1 La commissione della gestione verifica la conformità delle decisioni degli organi alla legislazione vigente, agli statuti e ai regolamenti, come pure la loro attuazione operativa da parte degli organi competenti. La commissione della gestione ha accesso a tutti i documenti e i materiali rilevanti per i suoi compiti.
- 2 La commissione della gestione si compone di tre membri. Essi non possono appartenere a nessun altro organo della SVS, delle sezioni o dell'Ufficio di gestione dei veterinari SVS SA (TVS). Il mandato dura quattro anni. Alla scadenza del mandato tutti i membri possono essere rieletti fino a una durata complessiva del mandato di dodici anni. La commissione della gestione si costituisce da sola.
- 3 La commissione della gestione si organizza secondo il pro-prio regolamento interno.

La conferenza dei presidenti

Articolo 21

- 1 La conferenza dei presidenti è l'elemento di collegamento fra le sezioni e la SVS. Viene diretta dalla presidenza della SVS.
- 2 La conferenza dei presidenti si compone del presidente/ della presidentessa o di una supplenza designata in modo fisso e facente parte del comitato direttivo della sezione. Per tutta la durata del mandato la rappresentanza di una sezione è vincolata a tale funzione. La supplenza è possibile solo per fondati motivi.
- 3 Ogni sezione dispone di un voto.

- 4 Il comitato direttivo della SVS occupa un seggio con voto consultivo e diritto di presentare proposte. Il direttore/la direttrice della SVS occupa un seggio con voto consultivo.

Articolo 22 – Compiti e competenze

- 1 La conferenza dei presidenti ha in particolare i seguenti compiti e competenze:
 - a) approvazione del programma annuale e del preventivo;
 - b) approvazione del regolamento sulle competenze finanziarie e le indennità;
 - c) elezione dei membri del comitato consultivo;
 - d) ricerca e valutazione di candidati per la presidenza, gli altri seggi del comitato direttivo, il consiglio dell'ordine e le altre cariche la cui elezione è di competenza dell'assemblea dei delegati;
 - e) approvazione di documenti con prese di posizione su importanti questioni politiche e di medicina veterinaria;
 - f) approvazione delle linee guida per i salari dei veterinari/le veterinarie assistenti e gli/le assistenti di studio veterinario.

Articolo 23 –

Convocazione e iscrizione all'ordine del giorno

- 1 La conferenza dei presidenti viene convocata dal comitato direttivo per una riunione due volte all'anno o secondo necessità.
- 2 Le domande di iscrivere un tema all'ordine del giorno vanno inoltrate per iscritto al segretariato della SVS al più tardi 4 settimane prima della conferenza dei presidenti.
- 3 Sui temi che non sono stati inclusi nell'ordine del giorno non si possono prendere decisioni.
- 4 La conferenza dei presidenti si organizza secondo il regolamento interno.

Comitato direttivo

Articolo 24

- 1 Il comitato direttivo si compone del presidente/della presidentessa e di altri 4– 6 membri. Si costituisce da solo, con riserva dell'elezione della presidenza da parte dell'assemblea dei delegati.

- 2 Nell'elezione dei membri del comitato direttivo l'assemblea dei delegati dovrebbe tenere conto adeguatamente – nella misura del possibile – dei diversi campi di attività professionali, come pure delle diverse regioni del Paese e delle lingue nazionali.
- 3 Il mandato dura quattro anni. Alla scadenza del mandato tutti i membri possono essere rieletti fino a una durata complessiva del mandato di 12 anni. Il mandato inizia sempre il 1° gennaio dell'anno successivo.
- 4 Il direttore/la direttrice occupa un seggio con voto consultivo e diritto di presentare proposte. Il decano/la decana in carica di Vetsuisse e il direttore/la direttrice dell'ufficio federale competente per la medicina veterinaria occupano un seggio con voto consultivo.

Articolo 25 – Compiti e competenze

- 11 Il comitato direttivo è l'organo direttivo strategico della SVS. È responsabile dell'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei delegati e della conferenza dei presidenti.
- 2 Il comitato direttivo ha i compiti seguenti:
 - a) rappresentanza della SVS verso l'esterno;
 - b) convocazione dell'assemblea dei delegati e della conferenza dei presidenti, come pure preparazione dei loro affari;
 - c) presentazione del rapporto annuale e del consuntivo all'attenzione dell'assemblea dei delegati;
 - d) presentazione del preventivo e del programma annuale all'attenzione della conferenza dei presidenti;
 - e) costituzione e scioglimento di commissioni e gruppi di lavoro, come pure nomina dei loro membri;
 - f) designazione e destituzione di incaricati, di persone con funzione di ombudsman e del redattore scientifico/della redattrice scientifica;
 - g) assunzione e licenziamento del direttore/della direttrice e del suo sostituto/della sua sostituta, come pure approvazione dei rispettivi mansionari;
 - h) approvazione del regolamento interno del segretariato;
 - i) conferimento dei titoli di post diploma, su proposta delle sezioni specialistiche;

- j) controllo del regolamento di formazione;
 - k) decisione sui ricorsi contro le decisioni di ammissione;
 - l) proposta all'AD per la nomina di membri onorari;
 - m) promulgazione di regolamenti che non sono espressamente di competenza di un altro organo;
 - n) trattamento di tutti gli affari che non sono espressamente riservati a un altro organo.
- 3 Il comitato direttivo riceve, all'attenzione della sua riunione immediatamente successiva, domande di membri e proposte delle sezioni e risponde in merito.
 - 4 Il comitato direttivo può istituire un comitato consultivo.
 - 5 Il comitato direttivo si organizza secondo il regolamento interno.

Il consiglio dell'ordine

Articolo 26

- 1 Il consiglio dell'ordine si compone di cinque membri, che vengono eletti dall'assemblea dei delegati per la durata di quattro anni. Alla scadenza del mandato tutti i membri possono essere eletti fino a una durata complessiva del mandato di 12 anni.
- 2 Il mandato di membro del consiglio dell'ordine è incompatibile con quello di membro del comitato direttivo.
- 3 Il consiglio dell'ordine si costituisce da solo. In particolare determina per la durata del mandato un presidente/una presidentessa e un vicepresidente/una vicepresidente.
- 4 Il servizio giuridico della SVS gestisce il segretariato e occupa un seggio con voto consultivo nel consiglio dell'ordine.

Articolo 27 – Compiti e competenze

- 1 Il consiglio dell'ordine ha la competenza di applicare il codice deontologico della SVS.
- 2 Rientrano fra i suoi compiti segnatamente:
 - a) mediazione, consulenza e decisione nei conflitti concernenti la politica della categoria;

- b) l'esclusione di membri dalla SVS e dalle sezioni;
 - c) l'accertamento del risultato delle votazioni plenarie.
- 3 Le decisioni del consiglio dell'ordine sono inappellabili. Contro le decisioni di esclusione di membri è possibile interporre ricorso all'assemblea dei delegati.

L'ufficio di revisione

Articolo 28

- 1 Come ufficio di revisione l'assemblea dei delegati designa ogni anno un ufficio di revisione abilitato secondo la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori. È ammessa la rielezione.
- 2 L'ufficio di revisione ha i compiti seguenti:
- a) controllo della contabilità, della chiusura dei conti e della situazione patrimoniale;
 - b) stesura di un rapporto scritto all'attenzione dell'assemblea dei delegati;
 - c) esecuzione di almeno una revisione limitata.

VI. Altre unità organizzative

Il segretariato

Articolo 29

- 1 Il segretariato è il centro operativo della SVS.
- 2 Il direttore/la direttrice dirige il segretariato. In tale qualità è subordinato/a al presidente/alla presidentessa della SVS, che svolge tale funzione su mandato del comitato direttivo.
- 3 I dettagli sono definiti nel regolamento interno.

Le commissioni del comitato direttivo

Articolo 30

- 1 Il comitato direttivo può costituire commissioni di orientamento tematico per trattare e svolgere compiti ripetitivi. I membri di tali commissioni sono nominati dallo stesso comitato direttivo.

- 2 Le commissioni ricevono dal comitato direttivo un mandato scritto e gli fanno periodicamente rapporto.
- 3 Lo scioglimento delle commissioni è di competenza del comitato direttivo.

I gruppi di lavoro del comitato direttivo

Articolo 31

- 1 Il comitato direttivo può costituire gruppi di lavoro per trattare e svolgere compiti di durata limitata. Esso determina la composizione del gruppo di lavoro.
- 2 I gruppi di lavoro ricevono un mandato scritto dal comitato direttivo.
- 3 Lo scioglimento dei gruppi di lavoro è di competenza del comitato direttivo.

Gli incaricati

Articolo 32

- 1 Il comitato direttivo può impiegare appositi incaricati per trattare determinati temi. Il comitato direttivo emana i mansionari.
- 2 Gli incaricati riferiscono e rendono conto al comitato direttivo. Se necessario, vengono assistiti dal segretariato.

VII. Finanze

Tassa sociale

Articolo 33

- 1 Ad eccezione dei membri onorari, i membri della SVS sono tenuti a pagare annualmente una tassa sociale.
- 2 L'ammontare delle tasse sociali e lo scaglionamento ai sensi dell'art. 17 lett. e ed f vengono fissati dall'assemblea dei delegati.
- 3 Nei casi motivati i membri possono inoltrare al segretariato una domanda per ottenere una riduzione della tassa sociale.

Responsabilità**Articolo 34**

- 1 La SVS risponde esclusivamente con il patrimonio dell'associazione. Non risponde degli impegni dei membri e delle sezioni e tanto meno i membri rispondono dei debiti della SVS.

Anno di esercizio**Articolo 35**

L'anno di esercizio della SVS corrisponde all'anno civile.

VIII. Organo ufficiale**Articolo 36**

- 1 La SVS pubblica un organo ufficiale di stampa e una rivista specializzata. Tali pubblicazioni escono in forma cartacea e/o elettronica.
- 2 Il comitato direttivo vigila sulla rivista specialistica, assume il redattore/la redattrice e ne redige il mansionario.
- 3 Le comunicazioni della SVS o dei suoi organi destinate ai membri sono pubblicate nell'organo ufficiale di stampa.

IX. Disposizioni finali**Scioglimento e fusione****Articolo 37**

- 1 La fusione con altre associazioni e lo scioglimento della SVS sono possibili solo con una decisione dell'assemblea dei delegati che raccolga una maggioranza dei due terzi dei voti presenti.
- 2 L'eventuale ricavo di liquidazione risultante dallo scioglimento della SVS sarà versato a un'istituzione svizzera vicina alla medicina veterinaria.

Testo determinante**Articolo 38**

- 1 Nei casi dubbi fa stato il testo originale tedesco dei presenti statuti.

**Foro
competente**

Articolo 39

1 Il foro competente è alla sede del segretariato.

**Entrata in
vigore**

Articolo 40

1 Gli statuti presenti sono stato approvati dall'assemblea dei delegati della SVS in data 21.11.2013. Entrano in vigore immediatamente.

X. Disposizioni transitorie

**Membri passivi
o membri senza
doppia condizio-
ne di membro
ammessi prima
dell'entrata in
vigore dei
presenti statuti**

Articolo 41

1 I membri delle sezioni, che soddisfano le condizioni di un'adesione attiva ai sensi dell'art. 3 cpv. 2, diventano auto-maticamente membri della SVS. I presidenti/le presidentesse della SVS e delle sezioni interessate informano per iscritto i membri in questione sulla loro adesione. Successivamente questi hanno la possibilità di inoltrare le dimissioni per il 31.12.2014.

2 I membri della SVS ammessi prima dell'entrata in vigore dei presenti statuti, che non sono membri di nessuna sezione, sono tenuti a inoltrare ad almeno una sezione, prima del 1.7.2014, una domanda di ammissione come membro attivo della sezione. La sezione decide in merito all'ammissione. Se il 31.12.2014 un tale membro non ha ancora aderito ad almeno una sezione, la sua adesione alla SVS si estingue il 31.12.2014.

Società delle Veterinarie e dei Veterinari Svizzeri

La vicepresidente

Il Direttore



Käthi Brunner
Dr. med. vet.



Peter Glauser
Dr. phil. nat.



GST . SVS

Società delle Veterinarie e dei Veterinari Svizzeri

Brückfeldstrasse 18 | 3012 Berna

Tel. 031 307 35 35 | Fax 031 307 35 39

info@gstsvs.ch | www.gstsvs.ch | www.facebook.com/gstsvs